

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25146 Anno 2018

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 10/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 18820-2017 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

[REDACTED]

- *controricorrente* -

contro

[REDACTED];

M

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- intimata -

avverso la sentenza n. 827/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCIA.

h
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

1. Nel 2005, [REDACTED] conveniva in giudizio il Comune di Palermo, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 cc, o, in subordine, dell'art. 2043 cc, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di una caduta dal proprio motociclo causata dalla presenza di una buca sul manto stradale non segnalata e di modeste dimensioni, quindi non prevedibile. L'Amministrazione si costituiva contestando il merito delle domande attoree, chiedendo fosse chiamata in causa [REDACTED] - Azienda Municipale addetta alla manutenzione delle strade. Quest'ultima si costituiva insistendo sul rigetto delle domande. Con ordinanza, il Tribunale di Palermo disponeva la separazione della causa proposta contro il Comune da quella proposta da quest'ultimo contro la [REDACTED], che veniva interrotta, essendo stata la società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Con sentenza 3388/2010, il Tribunale di Palermo accertava la responsabilità solidale del Comune di Palermo e dell'[REDACTED], ma condannava soltanto l'Ente comunale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dal [REDACTED]. In ultimo, dichiarava improcedibile la domanda di rivalsa proposta dal Comune di Palermo nei confronti del [REDACTED].

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure. Si costituiva [REDACTED] che chiedeva il rigetto del gravame. Si costituiva la [REDACTED] che eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 92 ss della Legge Fallimentare. Con sentenza 827/2017, la Corte d'Appello di Palermo accoglieva parzialmente l'impugnazione, ritenendo anzitutto infondata la censura con la quale l'appellante lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., posto che quest'ultima delinea una forma di responsabilità oggettiva, che impone al custode la prova liberatoria del caso fortuito, anche quando la manutenzione del manto stradale sia

affidato a terzi. La Corte rigettava anche il motivo d'appello con cui si eccepiva la mancata dimostrazione del nesso eziologico tra la presenza della buca sul manto stradale e la caduta del danneggiato, ritenendolo, invece, adeguatamente dimostrato con la prova per testi. Invece, veniva accolta la censura con la quale l'appellante lamentava che il Tribunale non avesse considerato la velocità tenuta da [REDACTED] non adeguata allo stato dei luoghi, secondo quanto risultante dalla relazione della Polizia Municipale. In tal senso, la condotta del danneggiato veniva reputata idonea a configurare un concorso colposo nella misura del 50%. Trovava altresì fondamento il quarto motivo di impugnazione, con il quale si censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui riteneva improcedibile la domanda di rivalsa del Comune nei confronti [REDACTED] condannandosi dunque quest'ultima a tenere indenne l'amministrazione una volta terminata la procedura di amministrazione straordinaria, stante il principio secondo il quale il fallimento del debitore, intervenuto nel corso del giudizio, non ne preclude la prosecuzione nelle forme ordinarie. Inoltre, ad avviso della Corte, il fondamento della manleva sarebbe risieduto nella delibera resa dal Comune di Palermo, con la quale veniva affidata al [REDACTED] la vigilanza sulle vie della città.

3. Avverso tale pronuncia [REDACTED] propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

3.1. Il Comune di Palermo resiste con controricorso.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Considerato che:

M

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

5.1. Con l'unico motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., eccependo la manifesta illogicità della determinazione della percentuale del danno per concorso di colpa del danneggiato, in assenza di sicuri elementi di giudizio.

La censura è inammissibile.

La valutazione delle prove è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della coerenza logica della motivazione, correndosi diversamente il rischio di configurare il ricorso per cassazione quale terzo grado di giudizio, contrariamente alla funzione assegnatagli dall'Ordinamento. Ne deriva l'impossibilità per la Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti di causa, nonché di porre a fondamento della propria decisione risultanze probatorie differenti da quelle specificamente addotte dal Giudice di merito a fondamento dell'iter motivazionale. (Cass., SEZ. L., 4766/2006; Cass., SEZ. L., 9234/2006).

Ma in ogni caso il ricorrente non coglie la *ratio decidendi* perché il giudice del merito ha escluso il nesso causale. Con riferimento alla responsabilità per danni da cose in custodia, questa Sezione ha di recente puntualizzato i principi via via affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali: "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in

custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno” (cfr. ord. 2478/2018).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non risulta accertato il nesso causale tra bene soggetto a custodia ed evento dannoso che si sarebbe verificato per la velocità eccessiva del ricorrente.

6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Il Presidente

----- 